



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 336/2021

Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE, COMMINATE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI SENSI DELL'ART. 208 E DELL'ART. 142 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N.285, PER GLI ANNI 2021-2022-2023

L'anno **2021** il giorno **21** del mese di **ottobre** alle ore **13:00** e seguenti, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza **ABBRUSCATO VINCENZO** nella sua qualità di VICE SINDACO.
Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

TRANCHIDA GIACOMO	Assente
ABBRUSCATO VINCENZO	Presente
ROMANO ANTONIO MARCO	Presente
PELLEGRINO GIUSEPPE	Presente
VASSALLO ANDREA	Presente
LA PORTA GIUSEPPE	Presente
BONGIOVANNI FABIO	Presente
D'ALI' ROSALIA	Presente
PATTI ANDREANA MARIA	Presente
SAFINA DARIO	Assente

Assenti: 2, Tranchida Giacomo, Safina Dario.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **PANEPINTO GIOVANNI**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, predisposta dal Responsabile del procedimento competente per materia nel testo che segue:

Servizio POLIZIA MUNICIPALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE, COMMINATE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI SENSI DELL'ART. 208 E DELL'ART. 142 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N.285, PER GLI ANNI 2021-2022-2023

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che l'art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che:

- i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione allo stesso codice sono devoluti allo Stato, ovvero alle regioni, province e comuni quando le violazioni anzidette siano accertate da funzionari ufficiali od agenti rispettivamente dello Stato, regioni, province o comuni;
- i comuni, nella fattispecie, devono destinare almeno il 50% dei proventi delle sanzioni pecuniarie per le violazioni al Codice della strada alle finalità previste al quarto comma e al comma 5-bis del richiamato articolo 208, determinandole annualmente, con delibera della Giunta, fermo restando la facoltà dell'ente di destinare in tutto o in parte la restante quota del 50%, secondo il disposto del comma 5.

Visto l'articolo 393 del regolamento di esecuzione del Codice della strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, secondo il quale gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti, a norma dell'art. 208 del codice; gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese.

Visto in particolare l'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 che, al comma 4, lettera a), b) e c), comma 5 e 5 bis, così come modificato e integrato dall'art. 40 della legge 29 luglio 2010, n. 120, stabilisce che una quota pari al 50%, che può arrivare all'intero, dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate, di spettanza dell'Ente, è destinata e specificamente vincolata nel seguente modo:

- a) in misura non inferiore ad un quarto della quota del 50% (pari al 12,5% dei proventi sanzionatori) a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore ad un quarto della quota del 50% (pari al 12,5% dei proventi sanzionatori) al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;
- c) per la parte restante di quota alle altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, quali:
 - la manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente;
 - all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade;
 - alla redazione dei piani urbani del traffico e del piano del traffico per la viabilità extraurbana;
 - a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;
 - allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;
 - a misure di assistenza e di previdenza per il personale dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;
 - ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro;

proposta. n. 4899

- a interventi a favore della mobilità ciclistica;
- alla redazione dei piani di cui all'art.36 CdS;
- al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
- all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di Polizia Provinciale e di Polizia Municipale, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato;
- a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui all'art.186, 186-bis e 187 del C.d.S.:
 1. sotto l'influenza dell'alcool;
 2. sotto l'influenza dell'alcool per conducenti inferiori a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose;
 3. in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Visto, altresì, che:

- che l'art. 142, comma 12-bis, del D. Lgs. n. 285/1992, stabilisce che i proventi delle sanzioni per eccesso di velocità, derivanti dagli accertamenti mediante l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni, sono attribuiti in misura pari al 50% all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e per il restante 50% all'ente cui appartiene l'organo accertatore
- secondo il disposto dell'art. 142, comma 12-ter, del D.Lgs. n. 285/1992, le suddette somme devono essere integralmente impiegate per attività di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno;
- ai sensi dell'art.142, comma 12-quater, del D. Lgs. n. 285/1992, come novellato dall'art. 4-ter, comma 15, lettere a) e b) del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione del 26 aprile 2012, n. 44, *"Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90% annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al Procuratore Regionale della Corte dei Conti"*;
- ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, *"Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma"*;
- ai sensi dell'art. 4-ter, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione del 26 aprile 2012, n. 44, *"Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (29 aprile 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione). In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"*;

- l'Anci nazionale, con nota interpretativa, “*aggiornamento per l'annualità 2016*”, circa la ripartizione dei proventi delle multe stradali, nelle more dell'adozione del Decreto Interministeriale di cui all'art.25 comma 2 della legge 29 luglio 2010, n. 120, in linea con quanto già anticipato nelle precedenti note, chiarisce, a riguardo della trasmissione delle informazioni citate, che in mancanza del supporto informatico previsto ed in assenza di specifiche comunicazioni da parte dei Ministeri interessati per l'anno in corso, tale incombenza potrà non essere osservata;
- il Decreto interministeriale 30 dicembre 2019 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno, pubblicato sulla G.U. n.42 del 20-02-2020, concernente le “*Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità*”, disciplina, all'art. 1, “*il modello di relazione e ambito di applicazione*” e, all'art. 2, “*le modalità di trasmissione in via informatica della relazione*”.

Rilevato che:

- le sanzioni amministrative al codice della strada sono accertate per l'intero importo del credito anche se di dubbia e difficile esazione (punto 3.3 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011);
- per tali entrate è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione (punto 3.3 ed esempio n. 4 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011);
- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata - punto 3.3 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011);
- l'accertamento delle sanzioni, come chiarito nell'esempio n. 4 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, avviene:
 - alla data di notifica del verbale (intendendosi per notifica anche la semplice apposizione del preavviso sul parabrezza) e non quindi alla data della violazione, in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l'importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l'accertamento dell'entrata è effettuato sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione;
 - per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). E' possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento;
 - per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario;
- per quanto riguarda il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, la somma da destinare è rappresentata, in sede di mera previsione, dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per compenso al concessionario e su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall'art. 208 del Codice della Strada (esempio n. 4 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011);
- in corso di gestione, a fronte del monitoraggio delle entrate, del fondo crediti di dubbia esigibilità e delle spese finanziate con i proventi del Codice della strada, si provvederà ad adeguare gli stanziamenti di bilancio e conseguentemente ad adeguare la delibera di Giunta che rappresenta il rispetto dei vincoli di destinazione (esempio n. 4 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011).

Visto che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, gli enti locali conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante allo stesso D. Lgs. n. 118/2011:

- a) della programmazione (allegato n. 4/1);
- b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).

Ritenuto di determinare, nel rispetto dei principi contabili di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e sulla scorta della mera previsione circa l'ammontare delle entrate, la destinazione delle sanzioni amministrative

proposta. n. 4899

pecuniarie di cui all'art. 208 e 142 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che saranno accertate dal Comune nel corso degli esercizi 2021, 2022, 2023, secondo quanto indicato negli allegati prospetti lett. A) e B).

Visti:

- il parere della Corte dei Conti in sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna n. 3/2019/PAR
- il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267/2000);
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento della disciplina dei controlli interni, giusta delibera di G.M. n. 29/2013;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del consiglio comunale n.49 del 20/03/2017.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

1. la previsione delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, comminate per violazioni al C.d.S., ai sensi dell'art. 208, di cui ai capitoli n. 2075/2 e 2075/4, (E.3.02.03.01.001, E.3.02.02.01.001), aventi ad oggetto "Proventi da sanzioni amministrative per violazione norme in materia di circolazione stradale", per ciascun anno del triennio 2021-2023, è pari ad euro 2.101.444,54 mentre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è pari ad euro 1.459.977,08, come specificato nell'allegato A);
2. destinare, ai sensi dell'art.208, comma 4, lettere a), b) e c) e s.m.i., una quota pari al 50% dei proventi da considerare ricorrenti e stabili, determinata in euro 320.733,73 per ciascun anno del triennio 2021-2023, quale differenza tra il totale delle sanzioni e ruoli previsti e l'accantonamento totale al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, alle finalità indicate nell'allegato A);
3. la previsione delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, comminate per violazioni all'art.142 del C.d.S. (limiti di velocità), di cui ai capitoli nn. 2970/2 e 2970/3 (E.3.02.02.01.001, E.3.02.03.01.001), aventi ad oggetto "*Proventi da sanzioni ex art. 142 C.D.S. effettuate dalla Polizia Municipale sulle strade comunali*", per ciascun anno del triennio 2021-2023, è pari ad euro 30.142,00 mentre l'accantonamento totale al F.C.D.E. è pari ad euro 19.306,00, come specificato nell'allegato B);
4. destinare, ai sensi dell'art. 142, comma 12-ter, del D. Lgs. n. 285/1992, come aggiunto dall'art. 25, comma 1, lett. d), della legge 29 luglio 2010, n. 1, il 100% dei proventi delle sanzioni da considerare ricorrenti e stabili, individuati in euro 10.836,00 per ciascun anno del triennio 2021-202, come differenza tra il totale sanzioni e ruoli previsti e il totale del F.C.D.E., derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dallo stesso articolo 142, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, alle finalità indicate nell'allegato B).



Sottoscritta dal Dirigente

CANALE VINCENZA

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 13/10/2021

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE, COMMIMATE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI SENSI DELL'ART. 208 E DELL'ART. 142 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N.285, PER GLI ANNI 2021-2022-2023;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/1990 come recepito dalla L.R. n. 48/1991 e così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, la proposta di deliberazione reca sia il parere di regolarità tecnica che il parere di regolarità contabile;

Considerato che, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto accertati e verificati dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente proponente, vengono condivisi e fatti propri tutti gli elementi della proposta di deliberazione;

Visto l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

con voti unanimi espressi mediante scrutinio palese

DELIBERA

di approvare, facendo propria in tutti i suoi elementi, la proposta di deliberazione in precedenza riportata.

Dopo di che la Giunta, con separata votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare **immediatamente esecutivo** l'atto sopra deliberato ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere in merito, ed il segretario, con la firma apposta di seguito, ne attesta l'esecutività.

Approvato e sottoscritto



**L'ASSESSORE ANZIANO
ROMANO ANTONIO MARCO**

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)



**IL SEGRETARIO GENERALE
PANEPINTO GIOVANNI**

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)



**IL VICE SINDACO
ABBRUSCATO VINCENZO**

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Servizio POLIZIA MUNICIPALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 4899/2021 del Servizio POLIZIA MUNICIPALE ad oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE, COMMUNATE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI SENSI DELL'ART. 208 E DELL'ART. 142 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N.285, PER GLI ANNI 2021-2022-2023 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Trapani li, 13/10/2021



Sottoscritto dal Dirigente

CANALE VINCENZA

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 13/10/2021



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Servizio SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 4899/2021 ad oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE, COMMINATE PER VIOLAZIONI AL C.D.S., AI SENSI DELL'ART. 208 E DELL'ART. 142 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N.285, PER GLI ANNI 2021-2022-2023 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Trapani li, 19/10/2021



Sottoscritto dal Dirigente

PETRUSA GIOACCHINO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 19/10/2021